




**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 .....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/10/2011



ADDI' 21/10/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCETTI	Juciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 492

Oggetto:

Istituzione del "Comitato promotore della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo".



492 21 OTT. 2011 M

Oggetto: Istituzione del "Comitato promotore della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo"



LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Cultura,Arte e Sport ;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 6 dello Statuto regionale ed, in particolare, i commi 1 e 2 attraverso i quali la Regione, rispettivamente, "..... fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani" e "Riconosce il primato della persona e della vita .....";

**CONSIDERATO** che l'Unione Europea ha più volte dimostrato massima attenzione e sensibilità ai temi del terrorismo, stabilendo di combattere il terrorismo in tutte le sue forme e ritenendo che esso rappresenti un attacco contro i valori su cui si fonda l'Unione stessa;

**VISTO** l'articolo 1, commi 38, 39, 41 e 42 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*);

**VISTI,** in particolare, i commi 38 e 39 dell'articolo 1 della legge regionale 12/2011, i quali dispongono che la Regione "... al fine di sostenere la crescita della cultura della legalità, della democrazia e della salvaguardia delle libertà fondamentali, la condanna di qualsiasi forma di estremismo, intolleranza e radicalismo nei rapporti sociali e la custodia della memoria delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici quale modello educativo da trasmettere alle giovani generazioni, promuove la realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo ...." che "... si configura quale struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone, in via continuativa o temporanea, opere, memorie, documenti e materiali relativi alle vittime del terrorismo per finalità di educazione, di studio e di ricerca";



**VISTO,** inoltre, il comma 41 dell'articolo 1 della legge regionale 12/2011, il quale dispone che la Giunta regionale "... con apposita deliberazione, istituisce il "Comitato promotore della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo...", di seguito denominato Comitato, con il compito di predisporre e trasmettere alla stessa Giunta regionale, entro due mesi dalla sua costituzione, ".... una relazione che individui, in particolare:

- a) i contenuti tematici del Museo;
- b) i soggetti, di natura pubblica o privata, interessati al perseguimento delle finalità del Museo o comunque in possesso di materiali utili alle medesime finalità, nonché le possibili forme di partecipazione, accordo o collaborazione con gli stessi soggetti.";

**VISTO,** infine, il comma 42 dell'articolo 1 della legge regionale 12/2011, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per la promozione della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo", con uno stanziamento pari ad euro 50 mila;

**RITENUTO** opportuno stabilire che il Comitato sia composto da 5 membri di cui:

- 3 scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienze utili ai fini



492 21 OTT. 2011 *an*

dell'espletamento delle attività del Comitato stesso, uno dei quali con funzioni di presidente;

- 2 scelti tra i dipendenti della Regione;

inoltre, opportuno stabilire che alla costituzione del Comitato si provvede, ai sensi del comma 8 dell'art. 41 dello Statuto, con apposito decreto della Presidente della Regione;

infine, opportuno stabilire che i compiti di segreteria del Comitato sono assicurati dalla Direzione Regionale competente in materia di cultura;

all'unanimità

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di istituire il "Comitato promotore della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo", di seguito denominato Comitato;
2. di stabilire che il Comitato è composto da 5 membri di cui:
  - 3 scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienze utili ai fini dell'espletamento delle attività del Comitato stesso, uno dei quali con funzioni di presidente;
  - 2 scelti tra i dipendenti della Regione;

Alla costituzione del Comitato si provvederà, ai sensi del comma 8 dell'articolo 41 dello Statuto, con apposito decreto della Presidente della Regione;

Il Comitato provvederà a predisporre e trasmettere alla Giunta regionale, entro due mesi dalla sua costituzione, una relazione che individui, fra l'altro, i contenuti tematici del Museo e le opere, memorie, documenti e materiali oggetto di esposizione, i soggetti pubblici o privati interessati al perseguimento delle finalità del Museo stesso o comunque in possesso dei citati prodotti espositivi, nonché le possibili forme di partecipazione, accordo o collaborazione con gli stessi soggetti;

I compiti di segreteria del Comitato sono assicurati dalla Direzione regionale competente in materia di cultura;

La Direzione regionale competente in materia di cultura, tramite l'Area promozione e diffusione della cultura, delle arti visive e dell'identità regionale, provvederà ad adottare tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

ROMA 24 OTT. 2011

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

